

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001

Il recepimento della Direttiva comunitaria 2001/65/CE precede di un solo anno l'applicazione del Regolamento 1606/2002/CE, relativo all'adozione dei principi contabili internazionali, ed il recepimento della Direttiva comunitaria 2003/51/CE riguardante le medesime direttive in materia di bilanci considerate dalla norma in corso di recepimento.

Nel corso del 2004, infatti, sarà necessario intervenire in modo ampio sul nostro attuale contesto normativo in materia di bilancio per renderlo compatibile e coerente con i citati provvedimenti comunitari.

Inoltre va rilevato che le norme contabili nazionali relative agli strumenti finanziari presentano caratteristiche strutturali profondamente diverse da quelle considerate dalla direttiva sul "valore equo" e dai principi contabili internazionali che verranno adottati da alcune società a partire dal 2005. L'introduzione del valore equo nelle regole contabili nazionali, fondamentalmente basate sul costo storico, comporta significativi interventi di regolamentazione tecnica e notevoli implicazioni sulle società che oggi sono poco abituate ad utilizzare il "fair value" nella predisposizione del bilancio e dell'informativa contabile. La complessità di questi aspetti innovativi è testimoniata dal fatto che a distanza di oltre un anno dall'emissione della bozza dei nuovi principi contabili internazionali sugli strumenti finanziari (IAS 32 e IAS 39) non si è ancora giunti ad una loro stesura definitiva.

E' da rilevare anche che la Legge comunitaria 2003 in corso di approvazione, con riferimento alle modalità di recepimento delle opzioni previste dal Regolamento 1606/2002/CE, dispone l'estensione dei principi contabili internazionali (per i quali il fair value è il principale aspetto innovativo) solo ad alcune categorie di imprese, mentre nello schema di decreto legislativo in oggetto l'informativa relativa ai valori equi viene estesa in modo obbligatorio a tutte le imprese (tranne quelle disciplinate dall'art. 2435 bis c.c.) e quindi anche a quelle di medie e piccole dimensioni.

Infine, il recepimento della Direttiva 2001/65/CE si colloca a meno di un anno di distanza dalle modifiche apportate alla normativa di bilancio dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 in materia di riforma societaria.

Dunque si profilano tre diversi interventi sulle norme di bilancio nell'arco di meno di due anni e ciò non può non provocare confusione nei soggetti che devono applicare le disposizioni e nei destinatari dei bilanci.

Sarebbe stato pertanto opportuno che la Commissione europea avesse consentito un rinvio nel recepimento delle disposizioni previste dalla Direttiva 2001/65/CE in modo da integrarle nel più ampio rinnovamento delle norme contabili che si renderà necessario il prossimo anno.

Tutto ciò premesso e condividendo il recepimento della sola parte della Direttiva riferita all'informativa di bilancio, nel prosieguo riportiamo alcune considerazioni sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

Articolo 1 (Strumenti finanziari derivati collegati a merci) e Articolo 2 (Valore equo)

Gli articoli 1 e 2 forniscono definizioni con riferimento, rispettivamente, agli strumenti finanziari derivati collegati a merci ed al valore equo degli strumenti finanziari in generale. Tali articoli tuttavia danno per scontata l'esistenza nel nostro contesto normativo delle più ampie definizioni di strumenti finanziari e di strumenti finanziari derivati. Tali definizioni, invece, sono presenti unicamente nel D.Lgs. n. 58/1998 (Legge Draghi), quindi in un contesto diverso da quello della normativa di bilancio, e con una connotazione più ristretta rispetto a quella fornita dai principi contabili internazionali. Nel citato decreto, la definizione di strumento finanziario, per esempio, non comprende i crediti ed i debiti mentre la definizione di strumento finanziario derivato non comprende i contratti derivati su crediti.

Su questa materia, tra l'altro, non soccorrono nemmeno i principi contabili nazionali o i provvedimenti della Banca d'Italia in materia di bilancio, che si limitano a definire le principali categorie di contratti derivati.

Le definizioni mancanti sono, invece, necessarie non solo ai fini degli articoli 1 e 2 ma soprattutto con riferimento all'applicazione degli articoli 3, 6, 8 (laddove si richiede per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati l'indicazione nella nota integrativa del valore equo e informazioni sulla loro entità e natura) e degli articoli 5, 7, 9 in merito alle informazioni da fornire sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sui relativi rischi.

A ciò si aggiungano i dubbi posti dall'uso di concetti indeterminati che, in mancanza di indicazioni normative più puntuali, si prestano a interpretazioni eccessivamente ampie. In particolare, occorrerebbe rendere più concreto il concetto di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato onde evitare, soprattutto tra le società non soggette a vigilanza, comportamenti disomogenei con applicazione di tecniche e modelli diversi per fattispecie simili, in aperto contrasto con la funzione di "obiettiva" informazione assoluta dalla norma. In mancanza di ulteriori specificazioni si determinerebbe, non un

aumento, ma una diminuzione della significatività e della comparabilità dell'informazione fornita, con nocumento per il lettore del bilancio.

Considerata, per un verso, l'inopportunità che la legge cristallizzi definizioni destinate ad essere superate dall'evoluzione dell'informativa finanziaria e, per altro verso, il rischio che la mancanza di queste definizioni possa determinare abusi, errori e confusione, si auspica l'inserimento di un nuovo comma all'inizio del primo articolo ove riportare definizioni la cui elasticità consenta un'interpretazione evolutiva nel tempo. A tal fine si suggerisce di avvalersi della tecnica del rinvio ai "corretti" principi contabili, cioè del rinvio ai principi contabili internazionali o nazionali compatibili con la disciplina nazionale. Il rinvio anche ai principi contabili nazionali, seppure limitatamente ai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettate, appare indispensabile poiché ogni paese ha i suoi modelli e criteri di riferimento, per cui appare insufficiente riferirsi ai precetti generali dello Iasb, senza tener conto della specificità sia del mercato finanziario che del sistema economico nazionale.

Qualora si volesse adottare la soluzione proposta, ci si potrebbe avvalere di un testo simile a quello qui formulato:

"Sono strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati quelli considerati tali dai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale.

Sono modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati quelli indicati dai corretti principi contabili, tenuto conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale.

Per maggiore chiarezza, si potrebbe poi precisare nella relazione di accompagnamento che il richiamo ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale è riferito esclusivamente allo Iasb, mentre il richiamo ai corretti principi contabili è riferito all'OIC.

Inoltre, sempre nella relazione di accompagnamento si potrebbe, da un lato, riportare la definizione di strumento finanziario attualmente contenuta negli Ias e, dall'altro, precisare che, in linea generale, i modelli valutativi sono accettabili se tengono conto di tutti i fattori di rischio rilevanti ai fini della determinazione del prezzo.

Sotto il profilo della topica legislativa, si rileva che lo schema di decreto in commento non prevede l'inclusione del nuovo articolato nelle disposizioni del codice civile. Per non dovere in futuro fare rinvio per questi aspetti definitivi al decreto in oggetto, creando una moltiplicazione di riferimenti normativi, proponiamo di integrare la richiesta di cui al paragrafo precedente e gli attuali articoli 1, 2 e 3 in un solo articolo da inserire nel codice civile come articolo 2427 bis, composto da più commi ed avente la seguente rubrica: "strumenti finanziari".

La stessa cosa deve essere effettuata con riferimento al D.Lgs. n. 87/1992 modificando l'art. 8 dello schema di decreto.

L'articolo 2 presenta inoltre alcune terminologie (quali "individuare facilmente un mercato affidabile" oppure "modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati") che non si prestano a facili e univoche interpretazioni.

Considerato che il termine "mercato affidabile" si presta ad interpretazioni differenti, si suggerisce di specificare nella relazione di accompagnamento che esso vada inteso, in linea con quanto previsto dai principi internazionali (IAS 39), alla stregua di "mercato attivo", che è, stando alla prassi contabile attuale, il termine più aderente all'obiettivo di ricerca un valore di mercato che presuppone, oltre alla disponibilità dei prezzi, anche il concetto di mercato "liquido".

Si segnala come, a differenza dello schema di decreto proposto, il termine "fair value" nei principi contabili IAS tradotti in italiano e pubblicati sulla GUCE il 13 ottobre 2003 (Regolamento 1725/2003/CE) sia stato lasciato in inglese (il termine in italiano è stato messo fra parentesi). La soluzione adottata nella versione italiana del Regolamento è condivisibile giacché l'uso del termine "valore equo" si presta ad equivoci: sia nel linguaggio giuridico che in quello corrente, l'equità sottintende l'impiego di categorie non necessariamente oggettive e dunque di mercato. In altre parole, non riteniamo la traduzione con "valore equo" perfettamente rispondente al concetto di "fair value".

Quanto al fatto che si tratta di un termine straniero, può osservarsi che nella nostra legislazione esistono già casi di utilizzo di termini stranieri (per es. nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ovvero, da ultimo, in recenti provvedimenti di natura fiscale).

Pertanto, proponiamo di adottare il medesimo approccio utilizzato nella traduzione dei principi contabili internazionali e dunque di mantenere il termine inglese

Articoli 3, 6, 8 (Nota integrativa)

Nei citati articoli viene richiesta l'indicazione in nota integrativa del valore equo per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello equo.

Nella nostra attuale normativa di bilancio le immobilizzazioni finanziarie comprendono i beni destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio della società. Più in particolare il codice civile (art. 2424) identifica tra tali beni partecipazioni, crediti e titoli mentre il D.Lgs. n. 87/1992 (art. 10) comprende le partecipazioni (tutte) ed i titoli destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Pertanto è da ritenere che, con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 3 ed dell'articolo 6, l'indicazione del valore equo riguardi le partecipazioni, i crediti ed i titoli che ogni singola impresa qualifica come immobilizzazioni mentre con riferimento

all'articolo 8 dovrebbe riguardare tutte le partecipazioni ed i titoli che ogni singola impresa qualifica come immobilizzazioni ma non riguardi i crediti.

Tuttavia non si può non rimarcare come le citate definizioni di immobilizzazioni finanziarie abbiano poco a che fare con le previsioni dei principi contabili internazionali i quali, tra l'altro, escludono le partecipazioni di controllo, collegamento e controllo congiunto dalla nozione di strumento finanziario e per esse non richiedono l'indicazione del valore equo nelle note illustrative di bilancio.

Riteniamo opportuno, in attesa di una più ampia armonizzazione dell'attuale contesto normativo con le previsioni dei principi contabili internazionali, escludere le partecipazioni di controllo, controllo congiunto e collegamento dalle disposizioni degli articoli 3, 6 e 8 e precisare nella relazione accompagnatoria che per la definizione di immobilizzazione finanziaria occorre riferirsi all'art. 2424 c.c. ed all'art. 10 del D.Lgs n 87/1992 con l'esclusione di cui sopra.

Per quanto riguarda il valore equo dei contratti derivati, si segnala che, con riferimento ai derivati che hanno finalità di copertura, le plus e minusvalenze sono quasi sempre collegate a valori di segno opposto connessi con le voci coperte. Sarebbe pertanto opportuno indicare separatamente i plus/minusvalori sui contratti di negoziazione e quelli riferiti ai contratti di copertura. Proporremo pertanto di modificare gli articoli 3, 6, 8 nel seguente modo:

“per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati e separatamente per gli strumenti gestiti nell'ambito dell'attività di negoziazione e per quelli che hanno finalità di copertura di attività o passività in bilancio o fuori bilancio o di flussi finanziari futuri:

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura”, precisando per i contratti derivati di copertura le attività e passività in bilancio e fuori bilancio o i flussi finanziari futuri oggetto di copertura.

Articolo 6 (Nota integrativa)

Anche se non strettamente connesso con il presente schema di decreto, si segnala che la lettera o-bis) dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 127/1991 dovrebbe essere soppressa a seguito delle innovazioni apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (eliminazione della possibilità di effettuare accantonamenti per motivi esclusivamente fiscali).

Articolo 9 (Relazione sulla gestione allegata al bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari)

Poiché l'articolo 3 del D. Lgs. n. 87/1992 si riferisce alla relazione sulla gestione sia del bilancio individuale, sia di quello consolidato, suggeriamo di modificare la rubrica dell'articolo 9 con il termine “Relazioni” al plurale.